Codice Ente: 10839 COPIA

DELIBERAZIONE N.3 Prot. n. 4168

in data: 18.02.2011

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA PER ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'.

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione **STRAORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE** i consiglieri comunali.

#### All'appello risultano:

IMPERIALI ALCIDE TOTARO MATTEO CONSIGLIERE MAROCCHI LEONARDO CONSIGLIERE PEZZALI MIRKO CAPRARI ANTONELLA BIANCHI FAUSTO PANTANI GRAZIANO VINCENTI FERNANDO GAGLIARDI LUISA MAFFEZZOLI GIORGIO BURATTO ALESSANDRO FRANZONI MATTEO GELATI LUIGI ROSA CRISTIANO BIFFI FEDERICO GRASSI CARLO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Presente
--	--

Totale presenti 21
Totale assenti 0

E' altresì presente l'Assessore esterno: Alessandro Benatti.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), i I Segretario Generale Dott. GIUSEPPPE CAPODICI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore Benatti Alessandro relaziona l'argomento come di seguito riportato nell'allegato;

PREMESSO che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso quadro normativo di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria con riferimento alla direttiva Servizi 2006/123/CE;

#### CONSIDERATO in particolare che:

- già con l'approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 sono state introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza tra le imprese;
- tra i principi del sopra citato D.L. 23/2006 vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3, nonché quelli esplicitati nell'art. 1: "Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli artt. 3, 11, 41 e 117, commi 1 e 2 della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle Autorità di Regolazione e Vigilanza di Settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino-consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro";
- che la norma statale sopra citata, la cui competenza è circoscritta alla "Tutela della concorrenza" ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), dichiara incompatibili con l'Ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:
  - rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
  - limitazioni quantitative di assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore merceologico alimentare e non alimentare;
  - il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale, sub-regionale.
- che il D.L. 223/2006 già impone l'obbligo di adeguamento ai principi e alle disposizioni in esso contenuti sia per le Regioni, sia per gli Enti Locali, per quanto di loro competenza, fissando il termine del 1 gennaio 2007;

VISTO il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75 che espressamente vieta, all'articolo 11, comma 1, lettera e) "l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti";

CONSIDERATO che il suddetto divieto, tuttavia, "non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;"

VISTA la giurisprudenza amministrativa ed in particolar modo le sentenze n. 196/09 del TAR Sardegna e n. 2284/2009 del TAR Puglia nonché le ordinanze del Consiglio di Stato n. 3804/2009 e 2808/2009;

CONSIDERATO il primato del principio comunitario sulle norme interne, che implica "la disapplicazione di qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest'ultima" (Corte Giust. 9 settembre 2003, causa C-198/01); ciò ampliato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 430/2001) che sancisce: "il contrasto della normativa nazionale con le norme del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (...) comporta la legittima disapplicazione nel caso concreto delle norme nazionali, sia da parte dell'Autorità amministrativa che da quella giurisdizionale, senza che occorrano norme statali di -ricezione o integrazione ".

CONSIDERATO che circa la localizzazione dei punti vendita della stampa, l'attività discrezionale dell'Amministrazione, tipica della fase centrale del procedimento di autorizzazione, non può svolgersi, per tutto quanto sopra considerato, tramite valutazioni arbitrarie basate su quote di mercato o distanze afferenti ai reciproci rapporti fra punti vendita della stampa già in essere o autorizzabili, parametri questi previsti nella attuale disciplina per la vendita dei quotidiani e periodici;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto, la non applicabilità gli indirizzi regionali approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/549 in data 10 luglio 2002 e del D. Lgs. n. 170/2001 laddove contrastano con tutto quanto sopra esposto;

DATO ATTO che il precedente piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui alla deliberazione consiliare n. 91 del 22.12.2005 è scaduto e sarebbe teoricamente necessario, ai sensi del D. Lgs. n. 170/2001 ed agli Indirizzi regionali approvati con D.C.R. n. 549/2002, provvedere all'adozione di un nuovo piano;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende perseguire i principi di liberalizzazione del settore sia per garantire i diritti di libertà di impresa, ormai acclarati anche per il settore della vendita della stampa, sia per evitare contenziosi con rischio di un pregiudizio economico in capo all'Amministrazione comunale:

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere ad una chiara espressione di volontà in merito alla liberalizzazione del settore di cui trattasi in quanto una diversa determinazione sarebbe incompatibile con i principi sanciti dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia di liberalizzazione delle attività produttive;

RITENUTO che l'Amministrazione comunale potrà pur sempre prevedere localizzazioni su area pubblica per la realizzazione di chioschi a destinazione specifica, laddove reputi conveniente uno sviluppo mirato della rete vendita, tramite procedure pubbliche di gara per la scelta del concessionario dell'area pubblica;

CONSIDERATO che la direttiva Servizi 2006/123/CE recepita nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 59/2010 consente di mantenere il sistema autorizzatorio in presenza di motivi imperativi di interesse generale come definiti all'art. 8, 1^ comma lettera h) del D. Lgs. n. 59/2010 e che, nel caso di cui trattasi, sono riconducibili alla sicurezza stradale e alla tutela dei consumatori;

CONSIDERATO che il sistema della dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita previsto dal D. Lgs. n. 59/2010 ben avrebbe potuto consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra disponendo l'Amministrazione comunale di 30 giorni di tempo per esperire le necessarie

valutazioni relative alla compatibilità dei presupposti con l'interesse pubblico sotteso alla sicurezza urbana e alla tutela dei consumatori;

CONSIDERATO che, tuttavia, le recenti modifiche introdotte all'art. 19 della L. 241/1990 dalla legge 122/2010 hanno comportato l'abrogazione della dichiarazione di inizio attività (che prevedeva le due distinte ipotesi di Dia ad efficacia immediata e di Dia ad efficacia differita) con l'introduzione della segnalazione certificata d'inizio attività ad efficacia immediata applicabile in tutte le ipotesi in cui compete alla pubblica Amministrazione esclusivamente l'accertamento dei requisiti e dei presupposti;

VALUTATO, data la necessità di effettuare l'istruttoria dell'istanza alla luce dei motivi imperativi di interesse generale legati alla sicurezza stradale e alla tutela della concorrenza, che la vendita di quotidiani e periodici dovrà essere assoggettata ad autorizzazione;

RITENUTO opportuno approvare un regolamento di disciplina dell'attività di cui trattasi;

VISTO l'art. 117 della Costituzione il quale dispone "i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite":

VISTO l'art. 29, comma 2 della legge 241/90 il quale dispone "Le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente Legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che vengono riportati a margine del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 07 febbraio 2011 dal Responsabile del settore sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESENTI e votanti n. 19 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 20 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

#### **DELIBERA**

- 1) Di stabilire:
  - a) la liberalizzazione della vendita dalla stampa quotidiana e periodica sia per i punti esclusivi che per i punti non esclusivi e di mantenere il sistema autorizzatorio in modo da sottoporre tale attività svolta su area privata alla previa verifica del rispetto dei motivi imperativi di interesse generale;
  - b) la disapplicazione degli indirizzi regionali approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/549 del 10 luglio 2002 e del D. Lgs. n. 170/2001 laddove incompatibili con la presente deliberazione e con i principi di liberalizzazione illustrati in premessa;
- 2)Di approvare l'allegato regolamento di disciplina dell'attività oggetto della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che resta ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di individuare aree pubbliche per la realizzazione di chioschi a destinazione specifica, laddove reputi

conveniente uno sviluppo mirato della rete di vendita, da concedere previa procedure ad evidenza pubblica;

- 4) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49, comma 1°del D.L.vo 18.08.2000;
- 5)Di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

letto approvato e sottoscritto come segue.

II Presidente F.to ANTONIO BADOLATO Il Segretario Generale F.to Dott. GIUSEPPPE CAPODICI

## Pareri espressi

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

II Responsabile dell'Area F.to SONIA PIVA

Relazione di pubblicazione: la presente deliberaz messo, è stata pubblicata il giorno consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del	e vi rimarrà per 15 giorni
F.to	Dott. GIUSEPPPE CAPODICI
Copia conforme all'originale per uso amministrativo	II Responsabile dell'Area Affari Generali Rag. ENRICA MOTTA
La presente deliberazione di consiglio è divenuta e per:	secutiva il
<a> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.</a>	l'ordinamento EE. LL. approvato con
<b> ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.</b>	l'ordinamento EE. LL. approvato con
<c> pubblicazione all'Albo Pretorio dal</c>	alsenza reclami.

Il Segretario Generale F.to Dott. GIUSEPPPE CAPODICI